Raccolta della giurisprudenza

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

3 febbraio 2025*

«Ricorso di annullamento – Decisione 2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione – Decisione (UE) 2023/1786 che abroga la decisione 2006/928 – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»

Nella causa T-1126/23,

Asociația Inițiativa pentru Justiție, con sede in Costanza (Romania), rappresentata da V.-D. Oanea, avvocato, e C. Zatschler, SC,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da K. Herrmann, T. Maxian Rusche, P. Van Nuffel e I. Rogalski, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da P. Škvařilová-Pelzl, facente funzione di presidente, I. Nõmm e D. Kukovec (relatore), giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento, segnatamente:

– l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2024,

– le osservazioni della ricorrente sull'eccezione di irricevibilità depositate presso la cancelleria del Tribunale l'11 aprile 2024,

– l'istanza di intervento della Romania depositata presso la cancelleria del Tribunale il 22 febbraio 2024,

ha emesso la seguente

* Lingua processuale: l'inglese.

Ordinanza

1 Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, l'Asociația Inițiativa pentru Justiție, ricorrente, chiede l'annullamento della decisione (UE) 2023/1786 della Commissione, del 15 settembre 2023, che abroga la decisione 2006/928/CE che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2023, L 229, pag. 94; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti e decisione impugnata

2 La presente causa si inserisce nel contesto di una vasta riforma in materia di giustizia e di lotta contro la corruzione in Romania, riforma che è stata oggetto di un monitoraggio a livello dell'Unione europea dal 2007 in forza del meccanismo di cooperazione e verifica istituito dalla decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56) in occasione dell'adesione della Romania all'Unione (in prosieguo: il «MCV»).

3 La ricorrente è un'associazione professionale di procuratori istituita il 14 novembre 2018, che ha lo scopo di assicurare il rispetto del valore dello Stato di diritto in Romania garantendo, in particolare, il rispetto dei diritti dei procuratori nonché della loro indipendenza.

4 Il 13 dicembre 2006 la Commissione delle Comunità europee ha adottato la decisione 2006/928 sulla base, in particolare, degli articoli 37 e 38 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2005, L 157, pag. 203; in prosieguo: l'«atto di adesione»). Tali articoli autorizzano la Commissione ad adottare misure appropriate in caso, rispettivamente, di rischio imminente di grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno dovuto al mancato rispetto, da parte della Romania, di impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione e di rischio imminente di carenze gravi della Romania per quanto riguarda il rispetto del diritto dell'Unione relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

5 Come rilevato dalla Corte, in particolare, nella sentenza del 18 maggio 2021, Asociația «Forumul Judecătorilor din România» e a. (C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 e C-397/19, EU:C:2021:393, punti 157 e 158), la decisione 2006/928 costituisce una siffatta misura, adottata a causa dell'esistenza di rischi imminenti della natura di quelli previsti agli articoli 37 e 38 dell'atto di adesione. Infatti, come risulta dalla relazione di verifica della Commissione, del 26 settembre 2006, del grado di preparazione della Bulgaria e della Romania in vista dell'adesione all'Unione europea [COM(2006) 549 definitivo], alla quale fa riferimento il considerando 4 della suddetta decisione, tale istituzione ha rilevato la persistenza in Romania di carenze, in particolare nei settori della giustizia e della lotta contro la corruzione, e ha proposto al Consiglio dell'Unione europea, al fine di porvi rimedio, di subordinare l'adesione di tale Stato all'istituzione di un meccanismo di cooperazione e di verifica.

6 L'allegato della decisione 2006/928 enunciava quattro parametri di riferimento che la Romania doveva raggiungere in materia, segnatamente, di riforma del sistema giudiziario e di lotta contro la corruzione per risolvere le suddette carenze e per garantire la capacità degli organi preposti a

far applicare la legge di mettere in atto e applicare le misure adottate per contribuire al funzionamento del mercato interno e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Più precisamente, il primo di tali parametri recitava come segue:

«[La Romania deve] [g]arantire una maggiore trasparenza e una maggiore efficienza dei procedimenti giudiziari, in particolare potenziando la capacità e la responsabilità del Consiglio superiore della magistratura. Riferire in merito all'impatto dei nuovi codici di procedura civile e penale ed effettuare i necessari controlli».

7 Gli articoli 1 e 2 della decisione 2006/928 prevedevano che ogni anno la Romania riferisse alla Commissione sui progressi compiuti per quanto riguarda il rispetto di ciascuno dei parametri di riferimento di cui all'allegato di tale decisione. La Commissione doveva, da parte sua, trasmettere almeno ogni sei mesi al Parlamento europeo e al Consiglio le proprie osservazioni e conclusioni in merito alla relazione presentata dalla Romania.

8 Conformemente al suo articolo 4, la decisione 2006/928 aveva come destinatari tutti gli Stati membri, il che includeva la Romania a partire dalla sua adesione.

9 Secondo il considerando 9 della medesima decisione, essa sarebbe stata abrogata non appena tutti i parametri di riferimento fossero stati rispettati in maniera soddisfacente.

10 Il 15 settembre 2023 la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

11 Come risulta dai considerando da 7 a 9 di tale decisione, la Commissione ha considerato, in sostanza, che, alla luce dei progressi compiuti dalla Romania nel quadro del MCV, quali constatati nella sua relazione del 22 novembre 2022 al Parlamento e al Consiglio [COM (2022) 664 final], in particolare quelli relativi al rafforzamento dell'indipendenza e dell'efficienza della giustizia attraverso una revisione globale del sistema giudiziario, tale Stato membro aveva onorato gli impegni assunti al momento della sua adesione all'Unione e i quattro parametri di riferimento definiti nella decisione 2006/928 erano stati rispettati in maniera soddisfacente.

12 Inoltre, come indicato al considerando 10 della decisione impugnata, la Commissione monitorerà l'attuazione delle riforme sia da parte della Romania sia da parte degli altri Stati membri attraverso il ciclo annuale sullo Stato di diritto, avviato dalla sua comunicazione del 17 luglio 2019 al Parlamento, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo «Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione: Programma d'azione» [COM (2019) 343 final]. Nell'ambito di tale ciclo, la Commissione continuerà a elaborare relazioni annuali sullo Stato di diritto comprendenti, in particolare, raccomandazioni agli Stati membri.

13 Conformemente all'articolo 1 della decisione impugnata, la decisione 2006/928 è abrogata.

Conclusioni delle parti

14 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare la Commissione alle spese.

15 Nell'eccezione di irricevibilità, sollevata ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile;

– condannare la ricorrente alle spese.

16 Nelle osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione;

– in subordine, riunire l'eccezione di irricevibilità al merito;

– condannare la Commissione alle spese relative all'eccezione di irricevibilità.

17 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 febbraio 2024, la Romania, ai sensi dell'articolo 143 del regolamento di procedura, ha chiesto di intervenire a sostegno della Commissione.

In diritto

18 Ai sensi dell'articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se il convenuto lo chiede, il Tribunale può statuire sull'irricevibilità o sull'incompetenza senza avviare la discussione nel merito. Nel caso di specie, poiché la Commissione ha chiesto che si statuisca sull'irricevibilità, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire su tale domanda senza proseguire il procedimento.

19 La Commissione eccepisce l'irricevibilità del presente ricorso, deducendo, in via principale, l'assenza di incidenza diretta nei confronti della ricorrente o di uno dei suoi membri. In subordine, essa ritiene che la decisione impugnata non costituisca un atto regolamentare, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, e che né la ricorrente né uno dei suoi membri siano individualmente interessati da tale decisione.

20 La ricorrente contesta tali asserzioni. Inoltre, essa sostiene, per quanto riguarda la ricevibilità dei suoi ricorsi sia in nome proprio sia in nome dei procuratori dei quali difende gli interessi, che occorrerebbe attenuare, tenuto conto delle peculiarità del caso di specie, i requisiti di ricevibilità, quali risultanti dall'attuale giurisprudenza.

21 Occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.

22 Nel caso di specie, si deve constatare che la ricorrente non è la destinataria della decisione impugnata ai sensi della prima ipotesi di cui all'articolo 263, quarto comma, TFUE.

23 Occorre pertanto stabilire se la ricorrente o uno dei suoi membri siano direttamente interessati da tale decisione.

24 Conformemente ad una giurisprudenza costante, i ricorsi di annullamento proposti da associazioni sono giudicati ricevibili in tre tipi di situazioni: in primo luogo, quando una disposizione di natura normativa riconosca espressamente alle associazioni professionali una serie di facoltà di carattere processuale; in secondo luogo, quando l'associazione rappresenti gli interessi dei suoi membri che, a loro volta, siano legittimati ad agire e, in terzo luogo, quando l'associazione sia identificata per il pregiudizio arrecato ai propri interessi in quanto associazione, in particolare in quanto la sua posizione di negoziatrice sia stata pregiudicata dall'atto di cui è richiesto l'annullamento (v. ordinanza dell'8 maggio 2019, Carvalho e a./Parlamento e Consiglio, T-330/18, non pubblicata, EU:T:2019:324, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

Sulla ricevibilità del ricorso della ricorrente che agisce in nome proprio

25 Anzitutto, la ricorrente deduce di essere un'organizzazione rappresentativa dei procuratori, formalmente riconosciuta, il cui compito è quello di difendere l'indipendenza del potere giudiziario e, più in generale, il valore dello Stato di diritto. Rivestendo un ruolo nell'osservanza degli articoli 2 e 19 TFUE, essa avrebbe un interesse istituzionale a difendere tale valore, nonché un interesse procedurale nei procedimenti giudiziari relativi al rispetto e al rafforzamento dello stesso. Inoltre, la ricorrente sarebbe stata un'interlocutrice privilegiata della Commissione nell'ambito del controllo e dell'elaborazione di relazioni connesse all'MCV, cosicché l'abrogazione della decisione 2006/928, senza che essa fosse previamente consultata, avrebbe violato il suo legittimo affidamento. Infine, la ricorrente sostiene di essere direttamente interessata dalla decisione impugnata, in quanto l'abrogazione della decisione 2006/928 comprometterebbe il suo lavoro in materia di tutela dello Stato di diritto.

26 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

27 Per quanto riguarda il primo tipo di situazione menzionato dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 24, la ricorrente non invoca l'esistenza di disposizioni di legge che le riconoscerebbero espressamente facoltà di carattere procedurale e nessun elemento del fascicolo consente di concludere per l'esistenza di tali disposizioni.

28 Inoltre, sempreché l'argomento della ricorrente rilevato al precedente punto 25 debba essere interpretato nel senso che, al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei procuratori, in particolare alla luce del valore dello Stato di diritto sancito all'articolo 2 TUE, occorrerebbe concederle talune prerogative procedurali, occorre rilevare che nessuna disposizione di legge ha attribuito alla ricorrente prerogative finalizzate a garantire una siffatta protezione nel contesto del MCV. Pertanto, la ricevibilità del suo ricorso non può essere dimostrata alla luce del primo tipo di situazione menzionato al precedente punto 24.

29 Per quanto riguarda il terzo tipo di situazione menzionato dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 24, relativo all'incidenza delle associazioni nei loro interessi propri, in particolare in quanto negoziatrici, occorre constatare che la ricorrente non ha invocato una siffatta incidenza nel suo caso, evidenziando soltanto il suo ruolo di interlocutrice della Commissione nell'ambito del MCV.

30 Orbene, la circostanza secondo la quale essa è stata un'«interlocutrice» della Commissione in tale ambito non è sufficiente per riconoscerle la qualità di negoziatrice, ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 24, nel contesto specifico dell'adozione della decisione impugnata. Pertanto, la ricevibilità del suo ricorso non può essere dimostrata nemmeno in relazione al terzo tipo di situazione menzionato a tale punto.

31 Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la ricorrente non soddisfa le condizioni relative al primo e al terzo tipo di situazione ricordate al precedente punto 24 e non è quindi legittimata ad agire in nome proprio.

32 Tale conclusione non può, peraltro, essere rimessa in discussione dall'argomento della ricorrente relativo al fatto che l'abrogazione della decisione 2006/928 da parte della decisione impugnata avrebbe violato il suo legittimo affidamento.

33 A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il diritto di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento si estende a qualsiasi soggetto nei cui confronti un'istituzione dell'Unione abbia ingenerato fondate aspettative fornendogli precise assicurazioni. Costituiscono assicurazioni in tal senso, indipendentemente dalla forma in cui sono state comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall'amministrazione (v. sentenza dell'8 maggio 2024, VB/BCE, T-124/23, non pubblicata, EU:T:2024:294, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

34 Orbene, nella fattispecie, la ricorrente non ha indicato in che modo la Commissione le avrebbe comunicato assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 33, in merito alla mancata abrogazione della decisione 2006/928. Inoltre, occorre considerare che l'abrogazione di tale decisione era prevedibile, posto che, conformemente all'articolo 37, secondo comma, e all'articolo 38, secondo comma, dell'atto di adesione, il MCV era stato introdotto solo come misura provvisoria.

Sulla ricevibilità del ricorso della ricorrente che agisce in nome dei suoi membri di cui difende gli interessi

35 Conformemente al secondo tipo di situazione menzionato dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 24, le associazioni sono legittimate ad agire quando rappresentano gli interessi dei loro membri che sono essi stessi legittimati ad agire.

36 Nel caso di specie, la ricorrente sostiene, in sostanza, che i suoi membri, nella loro qualità di procuratori, sono direttamente interessati dalla decisione impugnata, dal momento che la revoca del MCV da parte di tale decisione potrebbe esporli maggiormente a procedimenti disciplinari.

37 Inoltre, basandosi sul fatto che la Corte ha considerato, nella sentenza del 18 maggio 2021, Asociația «Forumul Judecătorilor din România» e a. (C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 e C-397/19, EU:C:2021:393, punto 249), che i parametri di riferimento contenuti nell'allegato della decisione 2006/928 avevano effetto diretto, la ricorrente ritiene che tali parametri di riferimento conferiscano ai procuratori diritti dotati di effetto diretto, di cui questi ultimi potrebbero avvalersi, in particolare, per contestare le azioni disciplinari illegittime.

38 Pertanto, l'abrogazione della decisione 2006/928 avrebbe l'effetto di limitare i diritti che i procuratori oggetto di siffatte azioni disciplinari potrebbero invocare per la loro difesa. La ricorrente aggiunge inoltre che, sebbene i suoi membri possano sempre avvalersi dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell'articolo 325, paragrafo 1, TFUE per difendersi contro azioni disciplinari illegittime, resta il fatto che i diritti conferiti da tali disposizioni sarebbero meno efficaci e meno estesi di quelli di cui disponevano in forza del MCV.

39 A tal riguardo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che l'ambito di applicazione *ratione materiae* della decisione 2006/928 era più ampio di quello dell'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, in quanto l'obbligo per la Romania, derivante dagli ultimi tre parametri di riferimento, di lottare efficacemente contro la corruzione, in particolare la corruzione ad alto livello, non si limitava ai casi di corruzione lesivi degli interessi finanziari dell'Unione. Pertanto, la decisione 2006/928 si prestava meglio all'avvio dell'applicabilità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), garantendo che la condizione relativa all'attuazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, fosse soddisfatta.

40 La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

41 Secondo una giurisprudenza costante, affinché una persona fisica o giuridica sia direttamente interessata dall'atto oggetto del suo ricorso, devono essere soddisfatti due criteri cumulativi, ossia che tale atto, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente e, dall'altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell'Unione, senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza del 12 luglio 2022, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, C-348/20 P, EU:C:2022:548, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

42 Per accertare se un atto produca effetti sulla situazione giuridica di una persona e possa, pertanto, essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE, occorre riferirsi alla sua sostanza e valutarne gli effetti in funzione di criteri obiettivi, come il contenuto di detto atto, tenendo conto eventualmente del contesto in cui quest'ultimo è stato adottato nonché dei poteri dell'istituzione da cui esso promana (sentenza del 12 luglio 2022, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, C-348/20 P, EU:C:2022:548, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

43 Nel caso di specie, occorre rilevare, in via preliminare, che, in considerazione del fatto che la decisione impugnata ha abrogato la decisione 2006/928, essa deve essere presa in esame alla luce dell'oggetto, del contenuto giuridico e fattuale entro il quale la decisione 2006/928 è intervenuta (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 24 ottobre 2019, EPSU e Goudriaan/Commissione, T-310/18, EU:T:2019:757, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che la decisione impugnata è idonea a produrre direttamente effetti giuridici sulla situazione dei procuratori rumeni membri della ricorrente solo nei limiti in cui la decisione 2006/928 fosse essa stessa idonea a produrre tali effetti.

44 In primo luogo, per quanto riguarda l'oggetto della decisione 2006/928 e il contesto in cui essa è stata adottata, come risulta dai considerando 4 e 6 di tale decisione, l'istituzione del MCV e la fissazione dei parametri di riferimento hanno avuto lo scopo di completare l'adesione della Romania all'Unione, al fine di rimediare alle carenze constatate dalla Commissione prima di tale adesione, in particolare nei settori della giustizia e della lotta contro la corruzione.

45 Del resto, come chiarito dalla Corte, segnatamente nella sentenza del 18 maggio 2021, Asociația «Forumul Judecătorilor din România» e a. (C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 e C-397/19, EU:C:2021:393, punto 170), detti parametri di riferimento concretizzano gli impegni specifici assunti dalla Romania e i requisiti accettati da quest'ultima al momento della conclusione dei negoziati di adesione il 14 dicembre 2004, di cui all'allegato IX dell'atto di adesione, riguardanti in particolare tali settori.

46 Quanto all'oggetto e al contesto della decisione impugnata, risulta dall'articolo 1 di tale decisione, letto alla luce dei suoi considerando da 7 a 9, che essa è diretta ad abrogare la decisione 2006/928, nei limiti in cui la Commissione ha considerato che la Romania aveva onorato gli impegni assunti al momento della sua adesione all'Unione e che i quattro parametri di riferimento definiti nell'allegato di quest'ultima decisione erano stati conseguiti in modo soddisfacente.

47 In secondo luogo, per quanto riguarda il contenuto della decisione 2006/928, come evidenziato ai precedenti punti 6 e 7, detta decisione imponeva, in sostanza, alla Romania l'obbligo di rispettare i parametri di riferimento indicati nel suo allegato e di riferire ogni anno, in forza del suo articolo 1, primo comma, alla Commissione in merito ai progressi compiuti al riguardo. Essa imponeva altresì alla Commissione, in forza del suo articolo 2, l'obbligo di presentare relazioni dirette ad analizzare e valutare i progressi realizzati dalla Romania rispetto ai parametri di riferimento.

48 Quanto al contenuto della decisione impugnata, i suoi considerando da 4 a 8 mettono in evidenza le tappe relative ai progressi compiuti dalla Romania a titolo del MCV, sottese alla conclusione di cui al considerando 9, secondo la quale i parametri di riferimento definiti nella decisione 2006/928 sono stati conseguiti in modo soddisfacente. Inoltre, come sottolineato al precedente punto 12, il considerando 10 della decisione impugnata dispone, in sostanza, che la Commissione proseguirà il monitoraggio delle riforme richieste nei diversi Stati membri, compresa la Romania, attraverso il ciclo annuale dello Stato di diritto.

49 Occorre aggiungere che, nella sentenza del 18 maggio 2021, Asociația «Forumul Judecătorilor din România» e a. (C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 e C-397/19, EU:C:2021:393), dopo aver rilevato ai punti 166 e 167 di tale sentenza che la decisione 2006/928, in quanto decisione adottata ai sensi dell'articolo 288, quarto comma, TFUE, «[era] obbligatoria in tutti i suoi elementi» per la Romania, la Corte ha chiarito gli effetti giuridici sia dei parametri di riferimento sia dalle relazioni redatte dalla Commissione sulla base dell'articolo 2 di tale decisione.

50 Per quanto concerne gli effetti giuridici dei parametri di riferimento, la Corte ha stabilito, al punto 172 della sentenza del 18 maggio 2021, Asociația «Forumul Judecătorilor din România» e a. (C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 e C-397/19, EU:C:2021:393), che tali parametri avevano carattere vincolante per la Romania, di modo che tale Stato membro era soggetto all'obbligo specifico di rispettare tali parametri e di adottare le misure appropriate per la loro realizzazione nel più breve tempo possibile. Allo stesso modo, la Corte ha dichiarato che la Romania era tenuta ad astenersi dall'attuare qualsiasi misura che rischiasse di compromettere la realizzazione di detti parametri. La Corte ha inoltre precisato, al punto 249 di tale sentenza, che tali parametri erano formulati in termini chiari e precisi e non erano accompagnati da alcuna condizione, sicché avevano effetto diretto.

51 Quanto agli effetti giuridici delle relazioni redatte dalla Commissione sul fondamento dell'articolo 2 della decisione 2006/928, la Corte ha constatato che tali relazioni formulavano requisiti nei confronti della Romania e le trasmettevano raccomandazioni per la realizzazione dei parametri di riferimento. Conformemente al principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, la Romania doveva tenere in debito conto detti obblighi e raccomandazioni e doveva astenersi dall'adottare o dal mantenere misure nei settori coperti dai parametri di riferimento che rischiassero di compromettere il risultato prescritto da questi stessi obblighi e raccomandazioni.

52 Risulta inequivocabilmente dagli elementi rilevati ai precedenti punti 44, 47 e da 49 a 51 che la decisione 2006/928 si limitava a imporre alla Romania obblighi consistenti, in primo luogo, ad assumere le misure necessarie al fine di conseguire i parametri di riferimento definiti nell'allegato di tale decisione, in secondo luogo, a presentare alla Commissione, su base annuale, relazioni sui progressi realizzati a tal riguardo e, in terzo luogo, a tenere in debito conto i requisiti e le raccomandazioni formulati dalla Commissione nelle sue relazioni.

53 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la decisione 2006/928 non ha conferito alcun diritto ai suoi membri, cosicché non si può ritenere che essa produca direttamente effetti sulla loro situazione giuridica. La circostanza che la Corte abbia considerato che i parametri previsti nell'allegato di tale decisione avevano effetto diretto non può avere alcun impatto a questo riguardo.

54 A sostegno di tale conclusione, in primo luogo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la circostanza che la Corte abbia riconosciuto l'effetto diretto dei parametri di riferimento non può implicare, di per sé, che tali parametri comportino necessariamente diritti corrispondenti per i procuratori, di cui questi ultimi potrebbero avvalersi direttamente dinanzi al giudice nazionale.

55 A tale proposito, occorre ricordare che la Corte ha costantemente osservato che, «in tutti i casi in cui disposizioni [di un atto dell'Unione] appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere fatte valere (...) per opporsi a qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme [a tale atto dell'Unione], ovvero, inoltre, in quanto sono atte a definire diritti che i singoli possono far valere nei confronti dello Stato» (v., in tal senso, sentenze del 19 gennaio 1982, Becker, 8/81, EU:C:1982:7, punto 25, e del 28 novembre 2013, MDDP, C-319/12, EU:C:2013:778, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

56 L'uso della congiunzione «ovvero» implica che il principio dell'effetto diretto non è interpretato esclusivamente nel senso risultante dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 5 febbraio 1963, van Gend & Loos (26/62, EU:C:1963:1), bensì anche nel senso che esso condiziona il potere dei giudici nazionali di disapplicare qualsiasi normativa o giurisprudenza nazionale contraria al diritto dell'Unione. Orbene, dalla lettura del punto 249 della sentenza del 18 maggio 2021, Asociația «Forumul Judecătorilor din România» e a. (C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 e C-397/19, EU:C:2021:393), alla luce della formulazione della terza questione pregiudiziale sollevata nella causa C-195/19 e dall'analisi effettuata dalla Corte alla luce di detta questione, risulta che è in tale seconda prospettiva che la Corte ha inteso riconoscere l'effetto diretto dei parametri di riferimento.

57 Ne consegue che non può essere accolto l'argomento della ricorrente secondo cui i parametri di riferimento, a causa del loro effetto diretto, conferirebbero diritti ai procuratori, di cui questi ultimi potrebbero avvalersi dinanzi ai giudici nazionali al fine di contestare, in particolare, le azioni disciplinari illegittime. Del resto, è giocoforza constatare che la ricorrente non ha individuato alcun diritto specifico che sarebbe stato asseritamente concesso ai procuratori o, più specificamente, ai propri membri.

58 In secondo luogo, la circostanza che i parametri di riferimento siano stati considerati dalla Corte dotati di effetto diretto non può implicare, come sostiene la ricorrente, che essi producessero direttamente effetti sulla situazione giuridica dei suoi membri e, di conseguenza, che lo stesso varrebbe per la loro abrogazione.

59 A tal riguardo, anzitutto, occorre rilevare che l'effetto diretto dei parametri di riferimento non può implicare che i singoli possano contestare la soppressione di tali parametri, senza dimostrare che tale soppressione comporti di per sé un pregiudizio diretto e individuale alla loro posizione giuridica, dimostrazione che manca nel caso di specie.

60 Inoltre, occorre ricordare che il giudice dell'Unione ha già dichiarato che la questione se un singolo fosse direttamente interessato da un atto dell'Unione di cui non era destinatario doveva essere esaminata in relazione sia allo scopo di tale atto (v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2003, Royal Philips Electronics/Commissione, T-119/02, EU:T:2003:101, punto 276), sia al quadro giuridico dello stesso. Se dalle disposizioni contenute in detto atto risulta che i suoi effetti sono circoscritti alle relazioni tra l'Unione e lo Stato membro destinatario, non può ritenersi che il medesimo atto produca effetti sui singoli (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2017, Green Source Poland/Commissione, T-512/14, EU:T:2017:299, punti 35, 37 e da 45 a 64).

61 Orbene, nel caso di specie, dagli elementi rilevati ai precedenti punti 44, 45 e 47 risulta inequivocabilmente che l'obiettivo della decisione 2006/928 era quello di far sì che la Romania ponesse rimedio alle carenze constatate prima dell'adesione, in particolare nei settori della giustizia e della lotta contro la corruzione, nella prospettiva del completamento del processo di adesione. Risulta altrettanto chiaramente dalle disposizioni contenute in tale decisione che i suoi effetti erano circoscritti ai rapporti tra l'Unione e la Romania, senza che i singoli, compresi i procuratori, fossero interessati direttamente o indirettamente da detta decisione.

62 Inoltre, la formulazione stessa dei parametri di riferimento lascia intendere che, sebbene tali parametri disciplinino, in particolare, l'organizzazione della giustizia in Romania, essi non sono tuttavia destinati a produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dei procuratori rumeni, sebbene, tenuto conto dell'effetto diretto di tali parametri, il giudice nazionale, d'ufficio o su domanda di singoli, compresi i procuratori, potesse, prima dell'abrogazione della decisione 2006/928, sollevare la contrarietà di una normativa nazionale nei loro confronti. Peraltro, una soluzione contraria comporterebbe che l'abrogazione di qualsiasi norma dell'Unione, riconosciuta come dotata di effetto diretto, incida direttamente sulla situazione giuridica di tutti i singoli che erano in grado, prima di tale abrogazione, di invocare detta norma nei confronti di una norma nazionale. Orbene, una siffatta estensione della prima condizione dell'incidenza diretta non può essere accolta.

63 Infine, occorre osservare che, se la Corte ha già considerato che, in talune situazioni, il margine di discrezionalità del quale dispongono gli Stati membri nell'ambito dell'attuazione di una disposizione di un atto dell'Unione non poteva, in quanto tale, essere sufficiente al fine di ritenere che tale disposizione fosse priva di effetto diretto [v., in tal senso, sentenze del 21 marzo 2013, Salzburger Flughafen, C-244/12, EU:C:2013:203, punto 29 e giurisprudenza ivi citata; del 14 gennaio 2021, RTS infra e Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel, C-387/19, EU:C:2021:13, punto 47 e giurisprudenza ivi citata, e dell'8 marzo 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effetto diretto), C-205/20, EU:C:2022:168, punti da 16 a 25 e giurisprudenza ivi citata], risulta, per contro, dalla sua giurisprudenza che l'esistenza di un margine di discrezionalità impedisce che la prima condizione dell'incidenza diretta sia soddisfatta (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2022, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, C-348/20 P, EU:C:2022:548, punti 74 e 76).

64 Orbene, nel caso di specie, dalla natura stessa delle misure che la Romania era chiamata ad adottare ai fini dell'attuazione della decisione 2006/928, in quanto vertenti, in particolare, su aspetti relativi all'organizzazione del suo sistema giudiziario, risulta che tale Stato membro

disponeva di un margine di discrezionalità nell'adozione di tali misure. A tal riguardo, occorre ricordare che dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che l'organizzazione della giustizia negli Stati membri rientrava nella competenza di questi ultimi, pur precisando che, nell'esercizio di tale competenza, gli Stati membri erano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell'Unione [v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), C-619/18, EU:C:2019:531, punto 52 e giurisprudenza ivi citata].

65 Alla luce degli elementi che precedono, si deve concludere che la decisione 2006/928 non produceva direttamente effetti sulla situazione giuridica dei membri della ricorrente.

66 Orbene, dato che, come rilevato al precedente punto 43, la portata della decisione impugnata deve essere interpretata alla luce di quella della decisione 2006/928 che essa abroga, occorre considerare che non si può neppure ritenere che la decisione impugnata produca direttamente effetti sulla situazione giuridica dei membri della ricorrente.

67 Alla luce di ciò, occorre ricordare che, nonostante l'abrogazione della decisione 2006/928, i procuratori soggetti a procedure disciplinari potevano in ogni caso avvalersi della protezione giurisdizionale derivante dal diritto dell'Unione, in forza dell'articolo 19 TUE [v., in tal senso, sentenza dell'8 maggio 2024, Asociația «Forumul Judecătorilor din România» (Associazioni di magistrati), C-53/23, EU:C:2024:388, punti 34 e 39 nonché giurisprudenza ivi citata].

68 Inoltre, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente vertente, in sostanza, sul fatto che l'abrogazione, da parte della decisione impugnata, della decisione 2006/928 avrebbe direttamente effetti sulla situazione giuridica dei suoi membri, nei limiti in cui quest'ultima decisione avrebbe avuto una portata più ampia rispetto all'articolo 325, paragrafo 1, TFUE e che, pertanto, essa sarebbe stata maggiormente idonea per determinare l'applicabilità della Carta nelle cause relative alla lotta contro la corruzione, esso deve essere respinto.

69 Infatti, si deve rilevare che, come dedotto, in sostanza, dalla Commissione, al di là della normativa vertente sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, il legislatore dell'Unione ha adottato tutta una serie di atti di diritto derivato che disciplinano i diversi aspetti della lotta contro la corruzione in generale, quali, segnatamente, la convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sull'Unione europea, relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU 1997, C 195, pag. 2) e la decisione quadro 2003/568/GAI, del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU 2003, L 192, pag. 54). Inoltre, occorre ricordare che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 25 gennaio 2024, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova (C-58/22, EU:C:2024:70, punto 42), che riguardava un caso di corruzione in ordine al quale il giudice del rinvio aveva interpellato la Corte in relazione, in particolare, ai parametri di riferimento di cui all'allegato della decisione 2006/928, la Corte ha considerato che il requisito dell'attuazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, era rispettato mediante la decisione quadro succitata, senza che occorresse pronunciarsi sull'eventuale rilevanza dei parametri di riferimento di cui all'allegato di tale decisione. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Carta è destinata ad applicarsi alle cause relative alla lotta contro la corruzione, a prescindere dall'abrogazione della decisione 2006/928.

70 Da tutti gli elementi che precedono risulta che la decisione impugnata non produce direttamente effetti sulla situazione giuridica dei membri della ricorrente. Pertanto, quest'ultima non può essere considerata direttamente interessata da tale decisione.

71 Orbene, dato che le condizioni previste all'articolo 263, quarto comma, seconda parte di frase, TFUE, come richiamate al precedente punto 41, sono cumulative, si deve ritenere che la ricorrente non possa essere legittimata ad agire per l'annullamento della decisione impugnata, senza che sia neppure necessario prendere posizione sulla seconda condizione prevista in tale disposizione.

72 Peraltro, la ricorrente non può neppure fondarsi sulla terza parte di frase dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, relativa agli atti regolamentari, per il motivo che i procuratori di cui essa difende gli interessi sarebbero legittimati ad agire sulla base di tale terza parte di frase. Infatti, la condizione secondo la quale la ricorrente deve essere direttamente interessata dall'atto impugnato ha lo stesso significato sia alla seconda parte della frase dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, sia alla terza parte di frase di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2022, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, C-348/20 P, EU:C:2022:548, punto 73). In tali circostanze, in assenza di incidenza diretta da parte della decisione impugnata, non occorre esaminare se quest'ultima costituisca un atto regolamentare ai sensi della terza parte di frase dell'articolo 263, quarto comma, TFUE.

73 Alla luce di quanto precede, e dato che i procuratori di cui la ricorrente difende gli interessi non sono essi stessi legittimati ad agire, la ricorrente non soddisfa neppure le condizioni affinché il suo ricorso sia ricevibile in base al secondo tipo di situazione, considerato dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 24.

Sull'attenuazione delle condizioni di ricevibilità

74 Secondo la ricorrente, in circostanze come quelle del caso di specie, occorrerebbe attenuare le condizioni di ricevibilità del ricorso. Infatti, essa ritiene che le condizioni di ricevibilità debbano essere applicate con una certa flessibilità, in particolare a causa degli imperativi relativi alla tutela giurisdizionale effettiva e allo Stato di diritto, valore fondante dell'Unione facente parte della sua stessa identità. In aggiunta, basandosi sulla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 9 aprile 2024, Verein Klimaseniorinnen Schweiz e a. c. Svizzera (CE:ECHR:2024:0409JUD005360020), nella quale essa ha ammesso, sul fondamento dell'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), la legittimità ad agire di un'associazione sorta allo scopo di promuovere e attuare misure effettive di protezione del clima, la ricorrente ritiene, in sostanza, che nei limiti in cui le considerazioni connesse alla protezione del valore dello Stato di diritto equivalgono a quelle connesse alla protezione del clima, l'approccio risultante da tale sentenza dovrebbe applicarsi *mutatis mutandis* al caso di specie. Inoltre, un allineamento dei requisiti richiesti in termini di legittimazione ad agire delle associazioni sarebbe preferibile nella prospettiva dell'adesione dell'Unione alla CEDU.

75 È importante rilevare che, se, certamente, i requisiti di ricevibilità previsti dall'articolo 263, quarto comma, TFUE devono essere interpretati alla luce del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, una siffatta interpretazione non deve tuttavia giungere ad escludere l'applicazione dei requisiti previsti dal suddetto Trattato (v., in tal senso, sentenze del

3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C-583/11 P, EU:C:2013:625, punto 98, nonché del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C-456/13 P, EU:C:2015:284, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

76 In particolare, la tutela conferita dall'articolo 47 della Carta non ha ad oggetto di modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, e in particolare le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi ai giudici dell'Unione (v. sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C-583/11 P, EU:C:2013:625, punto 97 e giurisprudenza ivi citata).

77 Inoltre, la tutela conferita dall'articolo 47 della Carta non esige che un singolo possa, in modo incondizionato, proporre un ricorso di annullamento direttamente dinanzi al giudice dell'Unione contro atti dell'Unione (sentenza del 28 ottobre 2020, Associazione GranoSalus/Commissione, C-313/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:869, punto 62).

78 Nel caso di specie, come risulta dai precedenti punti 31 e 73, la ricorrente non può sostenere di essere direttamente interessata dalla decisione impugnata né in nome proprio né in nome dei suoi membri di cui difende gli interessi.

79 Peraltro, per quanto riguarda il riferimento operato dalla ricorrente all'approccio seguito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, alla luce dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, nella sentenza menzionata al precedente punto 74, è sufficiente ricordare che, sebbene, come confermato dall'articolo 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali riconosciuti nella CEDU facciano parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali e sebbene l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta disponga che i diritti in essa contenuti corrispondenti a diritti garantiti dalla CEDU hanno lo stesso significato e la stessa portata di quelli loro conferiti da detta convenzione, quest'ultima non costituisce, fintantoché l'Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell'ordinamento giuridico dell'Unione. Secondo le spiegazioni relative all'articolo 52 della Carta, il paragrafo 3 del suddetto articolo intende assicurare la necessaria coerenza tra la Carta e la CEDU, «senza che ciò pregiudichi l'autonomia del diritto dell'Unione e della Corte di giustizia dell'Unione europea» [v. sentenza del 2 settembre 2021, LG e MH (Autoriciclaggio), C-790/19, EU:C:2021:661, punto 75 e giurisprudenza ivi citata].

80 In tali circostanze, un'attenuazione delle condizioni di ricevibilità, come richiesto dalla ricorrente, implicherebbe, di fatto, l'esclusione della condizione dell'incidenza diretta espressamente enunciata all'articolo 263, quarto comma, TFUE, il che sarebbe contrario alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 75.

81 Occorre aggiungere che il controllo giurisdizionale del rispetto dell'ordinamento giuridico dell'Unione è, in ogni caso, garantito, come risulta dall'articolo 19, paragrafo 1, TUE, non solo dalla Corte, ma anche dai giudici degli Stati membri. Infatti, mediante gli articoli 263 e 277, da un lato, e l'articolo 267, dall'altro, il Trattato FUE ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti dell'Unione, affidandolo al giudice dell'Unione (v. sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C-456/13 P, EU:C:2015:284, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

82 Al riguardo occorre precisare che, nell'ambito di un procedimento nazionale, i singoli hanno il diritto di contestare in sede giudiziale la legittimità di qualsiasi decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all'applicazione nei loro confronti di un atto dell'Unione di

portata generale, eccependo l'invalidità di quest'ultimo (v. sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C-456/13 P, EU:C:2015:284, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

83 Ne consegue che il rinvio pregiudiziale per accertamento di validità costituisce, al pari del ricorso d'annullamento, uno strumento del controllo di legittimità degli atti dell'Unione (v. sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C-456/13 P, EU:C:2015:284, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

84 In proposito occorre ricordare che, quando un giudice nazionale ritenga che uno o più motivi di invalidità di un atto dell'Unione formulati dalle parti o, eventualmente, sollevati d'ufficio siano fondati, esso deve sospendere la decisione e investire la Corte di un procedimento pregiudiziale per accertamento di validità, essendo quest'ultima la sola competente a dichiarare l'invalidità di un atto dell'Unione (v. sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C-456/13 P, EU:C:2015:284, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

85 Nei confronti delle persone che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 263, quarto comma, TFUE, per intentare un ricorso dinanzi al giudice dell'Unione, spetta dunque agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva (v. sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C-456/13 P, EU:C:2015:284, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

86 Siffatto obbligo degli Stati membri è stato ribadito all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ai sensi del quale essi «stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione». Un obbligo del genere discende anche dall'articolo 47 della Carta per quanto riguarda le misure adottate dagli Stati membri in attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta (v. sentenza del 28 aprile 2015, T & L Sugars e Sidul Açúcares/Commissione, C-456/13 P, EU:C:2015:284, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

87 Alla luce di quanto precede, occorre accogliere l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e respingere il ricorso in quanto irricevibile.

Sull'istanza di intervento presentata dalla Romania

88 Ai sensi dell'articolo 144, paragrafo 3, del regolamento di procedura, quando il convenuto deposita un'eccezione di irricevibilità o di incompetenza, ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, di detto regolamento, si decide sull'istanza di intervento solo dopo il rigetto o il rinvio dell'esame dell'eccezione al merito. Inoltre, conformemente all'articolo 142, paragrafo 2, del medesimo regolamento, l'intervento rimane privo di oggetto, in particolare, quando il ricorso è dichiarato irricevibile.

89 Orbene, poiché nel caso di specie l'eccezione di irricevibilità è stata accolta e, pertanto, la presente ordinanza conclude il procedimento, non vi è più luogo a statuire sull'istanza di intervento presentata dalla Romania.

Sulle spese

90 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, risultata soccombente, deve essere condannata alle spese.

91 Inoltre, in applicazione dell'articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, la Romania sopporterà le proprie spese relative all'istanza di intervento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) Non vi è più luogo a statuire sull'istanza di intervento presentata dalla Romania.

3) L'Asociația Inițiativa pentru Justiție sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4) La Romania sopporterà le proprie spese relative all'istanza di intervento.

Lussemburgo, 3 febbraio 2025

Il cancelliere
V. Di Bucci

La presidente facente funzione
P. Škvařilová-Pelzl